



**COMUNE DI TERMINI IMERESE**

*Città Metropolitana di Palermo*

**REGOLAMENTO COMUNALE  
PER IL BENESSERE ANIMALE**

**(approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 85 del 16/09/2021)**

# **INDICE**

## **PREMESSA**

**Art. 1 – Definizione e norme di riferimento**

## **ISTITUZIONE UFFICIO COMUNALE COMPETENTE**

**Art. 2 – Competenze dell'Ufficio comunale**

**Art. 3 – Istituzione dell'Elenco comunale dei soggetti cittadini/associazioni/enti che intendono prendersi cura dei cani vaganti e senza padrone**

## **ANAGRAFE CANINA**

**Art. 4 – Servizio di Anagrafe canina (art. 2 L.R. n. 15/2000)**

**Art. 5 – Segnalazioni**

## **CANI**

**Art. 6 – Cattura**

**Art. 7 – Segnalazione di ritrovamento**

**Art. 8 – Cuccioli**

**Art. 9 – Ricovero**

**Art. 10 – Rifugi per il ricovero**

**Art. 11 – Sterilizzazione (art. 16 L.R. n. 15/2000 – D.A. Sanità 13/12/2007)**

**Art. 12 – Reimmissione**

**Art. 13 – Cane di quartiere**

**Art. 14 – Rinvenimento cani incidentati**

**Art. 15 – Affidamento temporaneo**

**Art. 16 – Adozione**

**Art. 17 – Incentivi**

**Art. 18 – Custodia**

**Art. 19 – Accertamenti e sanzioni nei confronti degli adottanti**

**Art. 20 – Rinuncia all'adozione**

**Art. 21 – Pubblicità**

## **COLONIE FELINE**

**Art. 22 – Colonie feline**

**Art. 23 – Oasi feline**

## **CAVALLI**

**Art. 24 – Anagrafe equina**

**Art. 25 – Principi distintivi**

**Art. 26 – Razze di cavallo idonee per il trasporto pubblico**

**Art. 27 – Abilitazione del cavallo**

**Art. 28 – Limitazioni all'uso del cavallo**

**Art. 29 – Revoca della licenza**

## **AVIFAUNA**

**Art. 30 – Detenzione e tutela dell'avifauna**

**Art. 31 – Dimensioni delle gabbie**

## **ANIMALI ACQUATICI**

**Art. 32 – Detenzione di specie animali acquatiche**

**Art. 33 – Dimensioni e caratteristiche degli acquari**

**Art. 34 – Divieti**

## **DIRITTI E DOVERI DEI PROPRIETARI DI ANIMALI D'AFFEZIONE**

**Art. 35 – Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche**

**Art. 36 – Doveri dei proprietari di cani**

**Art. 37 – Divieti**

**Art. 38 – Obbligo di raccolta delle deiezioni canine**

## **COMPETENZE**

**Art. 39 – Competenze dell'ASP – Dipartimento di Sanità Pubblica veterinaria**

**Art. 40 – Competenze del Comune**

**Art. 41 – Smaltimento carcasse animali**

**Art. 42 – Censimento dei cani pericolosi**

**Art. 43 – Sanzioni**

## **GIARDINI DELLA MEMORIA**

**Art. 44 – Definizione**

**Art. 45 – Realizzazione**

**Art. 46 – Gestione e regolamentazione**

## **PREMESSA**

Il presente regolamento ha lo scopo di promuovere la salute pubblica, la tutela ed il benessere degli animali, favorendone la corretta convivenza con l'uomo e il riconoscimento del diritto delle specie animali ad una esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche ed etologiche, al fine di prevenire, contenere e controllare il fenomeno del randagismo nel territorio del Comune di Termini Imerese.

Esso si applica alle specie animali elencate nel presente regolamento e, in particolare, agli animali d'affezione che si trovano o dimorano, anche temporaneamente ed in transito, nel territorio del Comune di Termini Imerese.

Il Comune individua nella tutela degli animali uno strumento finalizzato al rispetto ed alla tolleranza verso tutti gli esseri viventi e, in particolare, verso le specie più deboli.

Il Comune opera affinché sia promosso nel sistema educativo dell'intera popolazione, e soprattutto in quello rivolto all'infanzia, il rispetto degli animali e il principio della corretta convivenza con essi.

Il Comune condanna e persegue ogni manifestazione di maltrattamento verso gli animali.

L'Amministrazione Comunale, nell'ottica di prevenire azioni di maltrattamento animale, stipulerà un protocollo d'intesa con l'ASP, le forze dell'ordine, le scuole di ogni ordine e grado, i servizi sociali e gli altri soggetti interessati, al fine di istituire percorsi e buone prassi di collaborazione finalizzati a monitorare e contrastare ogni forma di maltrattamento e crudeltà su animali, anche in ragione delle loro gravi implicazioni sociali. A tal fine, sarà adottata come disciplina di studio scientifico e paradigma teorico di riferimento il modello "LINK", per cui l'Associazione LINK-ITALIA sarà anch'essa firmataria del suddetto protocollo d'intesa.

### **Art. 1**

#### **Definizione e norme di riferimento**

- 1) Il Comune di Termini Imerese promuove il controllo del randagismo in stretto coordinamento con gli altri Enti Locali, Enti Pubblici, l'Azienda Sanitaria Provinciale, l'Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Palermo e le Associazioni di volontariato animaliste e per la protezione degli animali regolarmente iscritte all'albo regionale delle associazioni per la protezione degli animali, istituito presso l'Assessorato regionale della Sanità, ai sensi dell'art. 19 comma 1 della L.R. n. 15/2000, e cittadini/associazioni/enti che ne abbiano fatto richiesta e che risultano iscritti nell'elenco comunale dei privati/associazioni/enti che si vogliono prendere cura dei cani senza padrone, al fine di realizzare in modo efficace il risultato di migliorare il benessere dei cani, dei gatti e di ogni altro animale ed il loro rapporto con l'uomo.
- 2) Ai fini del presente regolamento si intende per:
  - a) animale d'affezione: l'animale tenuto o destinato a essere tenuto dall'uomo per affezione, senza fini produttivi o alimentari, compresi quelli che svolgono attività utili all'uomo, come il cane per disabili, gli animali coinvolti nell'ambito degli interventi assistiti con animali;
  - b) animale randagio: l'animale vagante sul territorio che non ha un proprietario o un detentore;
  - c) cane libero accudito o cane di quartiere: il cane che vive abitualmente in un determinato territorio che ha abitudini stanziali nonché assenza di comportamenti aggressivi;
  - d) canile: struttura adibita al ricovero temporaneo di cani;
  - e) rifugio sanitario: struttura destinata al ricovero di:
    - cani morsicatori, cani vaganti, catturati o rinvenuti nell'ambito dei piani di sterilizzazione attivati dal dipartimento di prevenzione veterinario;

- altri animali rinvenuti senza proprietario, ai fini della profilassi antirabbica e compatibilmente con la recettività e le caratteristiche della struttura;

- f) banca dati regionale anagrafe degli animali d'affezione: il sistema informativo on-line della Regione Siciliana di registrazione dei codici dei microchip identificativi previsti per animali d'affezione per i quali è previsto un obbligo nazionale;
- g) "gatto libero": un felino domestico non di proprietà, che vive in condizioni di libertà in un'area, pubblica o privata, all'interno del territorio comunale;
- h) "colonia felina": un gruppo di due o più gatti liberi, viventi abitualmente in un'area, pubblica o privata, all'interno del territorio comunale. La colonia felina si considera tale anche quando risulta costituita da un solo gatto a seguito della scomparsa degli altri soggetti che la componevano;
- i) "habitat" di colonia felina: l'area territoriale, pubblica o privata, nella quale vive una colonia felina;
- j) "oasi felina": struttura all'aperto, recintata, con possibilità di mantenere aperture per l'entrata e l'uscita dei gatti, destinata al ricovero di gatti non di proprietà che richiedono collocazione in ambiente controllato e protetto;
- k) "censimento di una colonia felina": l'attività di identificazione e registrazione in Anagrafe regionale degli animali d'affezione dei soggetti che la compongono, unitamente alla annotazione delle indicazioni relative al numero dei gatti, all'area in cui si trovano e all'eventuale tutor che se ne occupa;
- l) "tutor" di colonia felina: il soggetto referente, registrato in anagrafe, che, su base volontaria, si impegna a prendersi cura di una o più colonie, nutrendo e curando i gatti che ne fanno parte e garantendo la pulizia e l'igiene dei luoghi e la segnalazione di soggetti non sterilizzati.

### 3) Normative di riferimento:

- Il Testo Unico delle Leggi Sanitarie e D.P.R. 31 Marzo 1979 che conferiscono al Sindaco, attraverso i propri organi, la vigilanza sulla osservanza delle Leggi e dei Regolamenti generali, relativi alla protezione degli animali ed a difesa del patrimonio zootecnico.
- Il Regolamento di Polizia Veterinaria, D.P.R. 320/1954, artt. 17, 18 ed art. 24 che dispongono di porre sotto la vigilanza e tutela del Servizio Veterinario competente qualsiasi concentrazione di animali ed art. 38 e seguenti dove sono individuate le norme per la prevenzione antirabbica.
- Gli artt. 823, 826, 927 e 931 del Codice Civile sulla base dei quali il Sindaco esercita la tutela delle specie animali presenti allo stato libero nel territorio comunale, vigila sull'osservanza delle Leggi e delle Normative relative alla protezione degli animali da compagnia.
- La Convenzione Europea per la protezione degli animali da compagnia approvata a Strasburgo il 13 novembre 1987 riconosce che l'uomo ha l'obbligo morale di rispettare le creature viventi, definisce norme fondamentali di comportamento nei confronti degli animali da compagnia.
- La Legge 14 Agosto 1991, n.281 in base alla quale il Comune promuove e disciplina la tutela degli animali d'affezione e condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono.
- La Legge Regionale 3 Luglio 2000, n.15 *"Istituzione dell'anagrafe canina e norme per la tutela degli animali d'affezione"*.
- Il DPCM 28 febbraio 2003, n. 358 *"Recepimento dell'accordo recante disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy"* che detta norme per la tutela del benessere degli animali.

- La legge n. 189/2004 *“Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate”*.
- Il Decreto Presidenziale Regione Sicilia 12 gennaio 2007, n. 7 *“Regolamento esecutivo dell'art. 4 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 15 "Istituzione dell'anagrafe canina e norme per la tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo”*.
- La dichiarazione dei diritti degli animali approvata dall'U.N.E.S.C.O, sottoscritta a Parigi il 15/10/1978.
- L'Ordinanza del Ministero della salute 6 agosto 2008 *“Ordinanza contingibile e urgente concernente misure per l'identificazione e la registrazione della popolazione canina”*.
- Il D.A. n. 2164/2017 (Assessorato della Salute) – Disposizioni per la corretta custodia e per la registrazione nella anagrafe degli animali d'affezione. Norme per la corretta movimentazione di cani e gatti.
- Il Decreto Assessoriale 28 dicembre 2018 (Assessorato della Salute) – Linee guida per il contrasto e la prevenzione nella Regione siciliana del fenomeno del randagismo.
- L'Ordinanza del Ministero del Welfare contingibile ed urgente concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani.

## **ISTITUZIONE UFFICIO COMUNALE COMPETENTE**

### **Art. 2**

#### **Competenze dell'Ufficio comunale**

- 1) Presso il Comune viene istituito l'Ufficio per i Diritti degli Animali, con il compito di curare sia i procedimenti amministrativi sia gli interventi specifici di polizia veterinaria. L'Ufficio agisce coordinandosi e avvalendosi anche dei volontari di associazioni animaliste eventualmente presenti nel territorio.
- 2) Attraverso l'Ufficio per i Diritti degli Animali, il Comune di Termini Imerese provvede:
  - alla prevenzione e al controllo del fenomeno del randagismo e a ridurre il fenomeno dell'abbandono;
  - all'informazione, consulenza e sensibilizzazione alla cittadinanza sui temi legati al benessere animale e per la pacifica convivenza fra uomo e animale;
  - alla promozione di campagne di sensibilizzazione attraverso interventi formativi in ambito scolastico, primario e secondario;
  - ad essere punto di riferimento per la cittadinanza in merito alla tutela degli animali;
  - alla predisposizione ed elaborazione dei progetti di tutela e salvaguardia delle popolazioni animali presenti sul territorio;
  - alla divulgazione alla cittadinanza, ed in particolare ai possessori di animali, di informazioni e disposizioni amministrative riguardo le corrette norme di disciplina e detenzione degli animali;
  - all'incentivazione all'adozione dei cani e degli altri animali presso i canili e i rifugi sanitari;
  - alla promozione di protocolli d'intesa, convenzioni e collaborazioni con le altre Amministrazioni Comunali per l'uso del gabinetto veterinario ai fini della microchippatura e/o sterilizzazione dai cani e gatti randagi rinvenuti nei rispettivi territori;
  - ai controlli ed interventi sul territorio in relazione al benessere animale di concerto con la polizia locale ed in collaborazione con le associazioni animaliste presenti sul territorio;
  - a quanto è necessario per l'attuazione del presente regolamento e delle leggi collegate.

3) Attraverso l'Ufficio per i Diritti degli Animali il Comune si adopera:

- ad assicurare il ricovero, la custodia ed il mantenimento dei cani in strutture pubbliche gestite direttamente o tramite convenzione con le associazioni animaliste e zoofile o con soggetti privati che garantiscano la presenza nella struttura di volontari delle associazioni animaliste e zoofile preposti alla gestione delle adozioni e degli affidamenti dei cani.
- alla realizzazione, ove possibile, del canile o del rifugio sanitario comunale e/o convenzionato, o intercomunale, e alla sua gestione.
- alla promozione di campagne di sensibilizzazione per incentivare gli affidamenti degli animali abbandonati ricoverati nelle strutture.
- a collaborare con i servizi veterinari.
- a garantire lo stato di salute dell'animale e accertarsi che non abbia parassiti (zecche, pulci, etc.).
- a garantire la sterilizzazione dei cani.
- a prendersi cura degli animali incidentati.
- alla creazione di una coscienza del rispetto nei confronti degli animali e delle loro caratteristiche anche etologiche tramite campagne di educazione sanitaria e ambientale.
- ad istituire l'Elenco comunale dei soggetti cittadini/associazioni/enti che intendono prendersi cura dei cani vaganti e senza padrone, a definirne i requisiti per l'iscrizione e alla sua tenuta e aggiornamento.
- all'applicazione di tutta la normativa di riferimento.
- all'esercizio delle funzioni di cui all'art. 3 del D.P.R. 31.03.79 in materia di vigilanza sulla osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali, relativi alla protezione degli animali e alla difesa del patrimonio zootecnico.

### **Art. 3**

#### **Istituzione dell'elenco comunale dei soggetti cittadini/associazioni/enti che intendono prendersi cura dei cani vaganti e senza padrone**

- 1) Presso l'Ufficio per i Diritti degli Animali è istituito un elenco dei cittadini, enti e associazioni che intendono prendersi cura in qualità di tutor dei cani vaganti e senza padrone.
- 2) Possono essere inseriti nell'elenco tutte le associazioni protezionistiche e animaliste che operano nel territorio, nonché privati cittadini che dimostrano di essere amanti degli animali e che non abbiano riportato condanna o applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'art. 444 del Codice di Procedura Penale, per i delitti previsti dagli artt. 544 bis, ter, quater, quinquies, 638 e 727 del Codice Penale, o che non abbiano pendenti più di un procedimento penale in corso in tale ambito.
- 3) L'elenco viene costantemente aggiornato ad ogni richiesta pervenuta, previo accertamento da parte dell'Ufficio dei requisiti richiesti.

## **ANAGRAFE CANINA**

### **Art. 4**

#### **Servizio di Anagrafe canina**

(art. 2 L.R. n. 15/2000)

- 1) L'Ufficio per i Diritti degli Animali collabora con il servizio veterinario dell'ASP nella verifica del microchip dell'anagrafe canina.

- 2) Chiunque sia proprietario, possessore o detentore di cane residente nel Comune o ivi dimorante per un periodo superiore a novanta giorni, è obbligato a farne iscrizione all'Anagrafe Canina entro il 60° giorno di vita dell'animale.
- 3) Il proprietario o il detentore di cani di età superiore ai due mesi è obbligato a richiedere la registrazione del cane ai fini dell'anagrafe canina, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
- 4) L'adempimento di cui al superiore comma, quale atto medico veterinario, deve essere effettuato o da personale veterinario del distretto sanitario o da veterinari liberi professionisti, appositamente autorizzati.
- 5) All'atto della identificazione a mezzo microchip i dati identificativi dell'animale e del proprietario verranno inseriti negli appositi elenchi dell'Anagrafe canina a cura dell'ASP. Al possessore o detentore dell'animale verrà consegnata una copia della scheda compilata contenente l'indicazione del codice assegnato. Tale codice viene impresso mediante la inoculazione sottocutanea di un microchip, sul lato sinistro alla base del padiglione auricolare, che contiene in memoria il Codice Identificativo.
- 6) I tatuaggi apposti in precedenza sono validi ai fini dell'identificazione degli animali così come contrassegnati.
- 7) I proprietari di cani o detentori provenienti da altre Regioni nelle quali è stato attivato il servizio di anagrafe canina e di identificazione e che acquistino la residenza nel Comune di Termini Imerese o vi dimorino continuativamente, provvedono alla sola iscrizione presso l'ASP restando validi i contrassegni già apposti.
- 8) I veterinari liberi professionisti che, nell'esercizio della loro attività, vengano a conoscenza dell'esistenza di cani non iscritti all'anagrafe hanno l'obbligo di segnalare la circostanza all'ASP e di informare il possessore degli adempimenti di legge (art. 3 L.R. n. 15/2000).
- 9) Sono esonerati dall'iscrizione all'anagrafe i cani appartenenti alle Forze Armate e alle Forze di Polizia ed i cani al seguito di cittadini, non residenti nella Regione siciliana, che soggiornino nel territorio regionale per periodi inferiori a novanta giorni.

## **Art. 5 Segnalazioni**

- 1) I proprietari o detentori a qualsiasi titolo di cani sono tenuti a segnalare al servizio Veterinario dell'ASP, che gestisce l'anagrafe canina:
  - entro giorni 3 la scomparsa dell'animale;
  - entro giorni 30 la cessione a qualsiasi titolo dell'animale, nonché il trasferimento della propria residenza;
  - entro 15 giorni la morte dell'animale (la denuncia di morte dell'animale ai fini della cancellazione dell'anagrafe deve essere corredata da certificazione rilasciata da un medico veterinario).

## **CANI**

### **Art. 6 Cattura**

- 1) Il Comune provvede alla cattura dei cani vaganti nel territorio comunale su propria disposizione o del Servizio Veterinario, ovvero a seguito di segnalazione del cittadino e/o enti e/o associazioni che la effettuano su appositi stampati all'uopo predisposti e disponibili presso l'Ufficio per i



Diritti degli Animali, valutata la fondatezza e la motivazione della cattura.

- 2) La cattura viene attuata dal Comune con oneri a proprio carico, tramite l'Associazione Animalista convenzionata con il Comune di Termini Imerese o operatori specializzati o associazioni di volontariato aventi i requisiti di legge. Nei casi di cani mordaci, pericolosi o inavvicinabili, la cattura avviene alla presenza del medico veterinario per gli interventi sanitari necessari.
- 3) La cattura dei cani randagi verrà attuata nei modi previsti dalla L.R. n. 15/2000 e, qualora possibile, alla presenza degli operatori della polizia municipale.
- 4) In caso di cattura di cane già iscritto all'anagrafe canina, l'Ufficio per i Diritti degli Animali individuerà il proprietario, il quale dovrà provvedere al pagamento delle spese per la cattura e l'eventuale trasferimento al canile.
- 5) Gli animali catturati privi di proprietario e non iscritti all'anagrafe canina, verranno sterilizzati e identificati, iscritti all'anagrafe a cura del servizio competente dell'Asp (art. 16 L.R. n. 15/2000 – D.A. Sanità 13/12/2007), e reimmessi nel territorio ove possibile, ovvero affidati ai soggetti previsti dal precedente art. 3, o trasferiti al canile comunale e/o convenzionato con il Comune nei casi di cani mordaci o comunque ritenuti pericolosi.

#### **Art. 7**

##### **Segnalazione di ritrovamento**

- 1) Chiunque rinvenga animali randagi, vaganti, abbandonati o feriti è tenuto a comunicarlo senza ritardo agli uffici preposti: Ufficio per i Diritti degli Animali e/o Comando della Polizia Municipale per iscritto precisando le proprie generalità, il luogo esatto e le modalità del ritrovamento e le caratteristiche degli animali. In caso di ritrovamento di un animale in difficoltà il cittadino, per quanto possibile, può effettuare la messa in sicurezza dell'animale stesso.
- 2) In caso di prelevamento degli animali dal luogo del ritrovamento, senza che sia stata effettuata la dovuta segnalazione, comunque entro due giorni dal rinvenimento gli stessi, si devono ritenere come ricadenti *ipso facto* nella responsabilità del rinveniente, che è tenuto ad assicurarne la custodia e a provvedere alla loro salute e benessere.
- 3) La Polizia Municipale provvederà ad effettuare i debiti riscontri in merito alle segnalazioni ricevute e, sulla base di quanto accertato, procederà secondo il caso.

#### **Art. 8**

##### **Cuccioli**

- 1) I cuccioli di cane ritrovati abbandonati e segnalati secondo le procedure di cui all'art. 6 commi 1 e 2, possono:
  - essere collocati temporaneamente presso la stessa persona/associazione che abbia fatto la segnalazione;
  - essere collocati temporaneamente presso cittadini/associazioni/enti che ne abbiano fatto richiesta e che risultano iscritti nell'elenco comunale dei privati/associazioni/enti che si vogliono prendere cura dei cani senza padrone.
- 2) I controlli e gli interventi sanitari del caso sono a carico del servizio veterinario dell'ASP, secondo quanto previsto dal D.A. Sanità 13.12.2007.

#### **Art. 9**

##### **Ricovero**

- 1) Il cane randagio deve essere ricoverato presso la struttura solo ed esclusivamente su disposizione della Polizia Municipale.
- 2) Il provvedimento di ricovero deve riportare le caratteristiche somatiche del cane, il sesso, l'eventuale numero identificativo del tatuaggio o del microchip, il luogo in cui è stato catturato, nonché la fotografia a colori dell'animale visto di fronte o di profilo che deve essere allegata al registro in cui vengono annotati i cani catturati, tenuto dall'Ufficio per i Diritti degli Animali.

**Art. 10**  
**Rifugi per il ricovero**

- 1) Il Comune assicura il ricovero, la custodia ed il mantenimento dei cani randagi e/o vaganti, presso il canile comunale e/o convenzionato.
- 2) Il responsabile della custodia degli animali del canile deve tenere aggiornato un apposito registro di entrata e uscita, dove sono annotati:
  - a. Data e luogo di cattura dell'animale, nonché numero del protocollo dei VV.UU.;
  - b. Dati identificativi dello stesso (come riportati nel provvedimento di ricovero);
  - c. Eventuali interventi sanitari;
  - d. Data di cessione e generalità del destinatario;
  - e. Certificato di decesso rilasciato da medico veterinario e certificazione di avvenuto smaltimento.
- 3) Durante il ricovero presso la struttura l'animale può essere:
  - a. consegnato al proprietario qualora venga reclamato dallo stesso oppure individuato attraverso l'anagrafe canina;
  - b. ceduto a privati in forma definitiva nel caso in cui il proprietario non lo abbia reclamato entro trenta giorni dall'accalappiamento;
  - c. ceduto a privati in forma temporanea prima che sia decorso il termine di trenta giorni dall'accalappiamento solo se gli affidatari si impegnano a restituire gli animali ai proprietari che ne facessero richiesta entro tale termine.
- 4) Il mancato ritiro da parte del proprietario del cane ospitato temporaneamente presso il canile comunale e/o convenzionato è assimilato all'abbandono dello stesso. Le spese di ricovero, per i giorni di permanenza presso la struttura, sono comunque a carico del proprietario.

**Art. 11**  
**Sterilizzazione**

(art. 16 L.R. n. 15/2000 – D.A. Sanità 13/12/2007)

- 1) Il Comune attua ogni azione possibile al fine di contrastare il fenomeno della proliferazione dei cani randagi anche attraverso la sterilizzazione.
- 2) Il cane vagante senza padrone rinvenuto nel territorio e/o segnalato dai soggetti privati o associazioni animaliste presenti nel territorio viene trasportato da operatori specializzati, da volontari e/o da privati cittadini presso l'ambulatorio veterinario autorizzato, al fine di consentire al servizio veterinario di:
  - a. procedere all'identificazione dell'animale e alla registrazione all'anagrafe canina;
  - b. verificare che il cane sia idoneo, per età, eventuali patologie, stato di nutrizione, stato di gravidanza etc., a subire l'eventuale intervento operatorio;

- c. sottoporre l'animale ad intervento di sterilizzazione con affido temporaneo a volontari o soggetti privati, per l'accudimento post operatorio;
  - d. acquisire elementi al fine di valutare, caso per caso, la possibilità di reimmettere l'animale nel territorio di provenienza come "cane sprovvisto di proprietario".
- 3) Dopo la degenza postoperatoria, l'animale potrà essere:
- a. affidato al cittadino che ne faccia richiesta in affido temporaneo o definitivo;
  - b. affidato ai volontari dell'associazione animalista presente nel territorio;
  - c. reimpresso nel territorio come "cane sprovvisto di proprietario" o come "cane di quartiere";
  - d. ricoverato presso il canile comunale e/o convenzionato, nei casi di cani ritenuti pericolosi o incapaci di approvvigionarsi cibo ed acqua o che comunque non siano in grado di reinserirsi nella colonia di provenienza.

### **Art. 12** **Reimmissione**

- 1) La reimmissione nel territorio del cane di cui al comma 3 del precedente art. 11, dovrà essere monitorata dai volontari dell'associazione animalista o da persona volontaria, che verificheranno, nei giorni immediatamente successivi alla reimmissione in libertà, che non vi siano problemi relativi al reinserimento del soggetto sterilizzato nella colonia di provenienza con particolare riguardo all'autosufficienza nell'approvvigionamento del cibo ed acqua.

### **Art. 13** **Cane di quartiere**

- 1) È definito cane libero accudito o di quartiere quel cane che vive in caseggiato o rione in cui i soggetti previsti dal precedente art. 3 dichiarano di accettare l'animale e fornirgli mantenimento, assistenza e quant'altro necessario al suo benessere nel rispetto di quanto previsto nel Regolamento di Polizia veterinaria ex DPR n. 320/54 e successive modifiche ed integrazioni, e dall'art. 672 del c.p..
- 2) Le condizioni che rendono possibile il riconoscimento del cane di quartiere vengono definite dal servizio veterinario dell'ASP di riferimento e dal servizio comunale, in accordo con le associazioni di volontariato animaliste e per la protezione degli animali operanti sul territorio. Quest'ultime propongono al servizio veterinario dell'ASP il riconoscimento dei singoli animali dei quali si assumono l'onere della gestione, attraverso la loro rete di volontari e cittadini animalisti.
- 3) I cani di quartiere devono essere vaccinati, curati, sorvegliati e sterilizzati dal servizio veterinario dell'ASP o da medici veterinari liberi professionisti in convenzione (art. 16 L.R. n. 15/2000 – D.A. Sanità 13/12/2007).
- 4) I cani di quartiere devono essere iscritti all'anagrafe canina e microchippati a nome del Comune, rimessi sul territorio provvisti di collarino con scritto Comune di Termini Imerese. L'onere del mantenimento del cane di quartiere grava su volontari, associazioni e gruppi di cittadini che si prendono cura dei cani.
- 5) Il trasferimento del cane di quartiere al rifugio per il ricovero è previsto nei casi di morsicatura accertata, in caso di cambiamento di carattere o per sopravvenuta incompatibilità tra i vari cani di quartiere residenti nella zona ovvero per motivi igienico sanitari secondo le disposizioni normative vigenti.

**Art. 14**  
**Rinvenimento cani incidentati**

- 1) Chiunque rinvenga cani feriti o incidentati deve fare apposita e tempestiva segnalazione al Comando di Polizia Municipale, che constata l'accaduto e può fare intervenire la ditta incaricata al trasferimento dell'animale presso l'ambulatorio veterinario autorizzato o presso il canile comunale e/o convenzionato dove saranno prestate le cure del caso.
- 2) La denuncia redatta dal soggetto promotore dell'intervento su apposito stampato in duplice copia va consegnata alla Polizia Municipale. Sarà poi compito della Polizia Municipale trasmettere all'Ufficio per i Diritti degli Animali copia della denuncia.
- 3) Nel caso di decesso, per il procedimento inerente lo smaltimento della carcassa, sarà attivato l'Ufficio per i Diritti degli Animali.
- 4) Le spese per lo smaltimento e le cure sono a carico del Comune solo ed esclusivamente nel caso di cani randagi senza padrone. Il Comune non procederà in nessun caso al rimborso di spese a privati e/o veterinari privati, qualora non siano state seguite le procedure descritte ai superiori commi.

**Art. 15**  
**Affido temporaneo**

- 1) Al fine di garantire il benessere dei cani vaganti, di economizzare le spese derivanti dal mantenimento dei cani medesimi, nonché di prevenire il sovraffollamento delle strutture convenzionate con l'Ente deputate al ricovero, il Comune incentiva l'affidamento dei cani randagi catturati sul territorio comunale e/o ricoverati presso i canili convenzionati.
- 2) Il cane censito come "cane vagante senza padrone" o "cucciolo di cane", può essere dato in affidamento temporaneo ai cittadini che ne facciano richiesta.
- 3) L'affido temporaneo del cane di proprietà comunale avviene dietro parere dell'Ufficio per i Diritti degli Animali, che può avvalersi di un'associazione animalista.
- 4) Il Comune si impegna a provvedere alla sterilizzazione dell'animale mediante il servizio ASP o mediante medici veterinari liberi professionisti in convenzione.
- 5) Il Comune vigila sul buon mantenimento e sulla cura dell'animale affidato anche a mezzo delle Associazioni animaliste presenti sul territorio, giusta stipula di apposito protocollo.
- 6) Possono richiedere l'affidamento temporaneo cittadini residenti nel territorio Europeo, che offrano:
  - garanzia di adeguato trattamento con impegno al mantenimento dell'animale in buone condizioni presso la propria abitazione, in ambiente idoneo ad ospitarlo, in relazione alla taglia, alle esigenze proprie della razza, assicurando le previste vaccinazioni e cure veterinarie;
  - assenza di condanne penali per maltrattamenti ad animali a carico del richiedente o di altri componenti il nucleo familiare;
  - consenso a far visionare il cane, anche senza preavviso, agli uffici comunali preposti o alle associazioni convenzionate con il Comune, allo scopo di accertare la corretta tenuta dell'animale.
- 7) Se l'affidatario è residente fuori Provincia, Regione o Stato, l'attività di accertamento sulla corretta tenuta avviene per il tramite di associazioni animaliste mediante video e foto con data di riferimento.
- 8) I soggetti disponibili a ricevere in affidamento un cane randagio rinvenuto in territorio comunale ed accolto presso il canile comunale e/o convenzionato con il Comune dovranno rivolgere apposita istanza al Comune di Termini Imerese, all'Ufficio per i Diritti degli Animali.

## **Art. 16** **Adozione**

- 1) L'adozione può avvenire a favore di un privato cittadino, di un'Associazione Animalista e/o Protezionistica. Nel caso in cui il numero dei cani detenuti presso una medesima struttura sia superiore a dieci, rimane fermo quanto previsto dall'art. 36 del presente regolamento e dal D.A. n. 2164/2017 Assessorato della Salute (art. 3).
- 2) Per la valutazione delle richieste di adozione, la Polizia Municipale – Ufficio per i Diritti degli Animali dovrà preventivamente pubblicare apposito Avviso pubblico, con allegati i moduli di richiesta, differenziati a seconda del soggetto richiedente (privato o Associazione Animalista e/o Protezionistica). **Lo schema di Avviso pubblico viene approvato in allegato al presente regolamento, unitamente ai moduli di richiesta di adozione.** In ogni caso, la pubblicazione dell'Avviso dovrà avvenire previa ricognizione dei cani in proprietà del Comune e pubblicazione del relativo elenco sul sito istituzionale, con indicati i dati anagrafici e gli altri dati distintivi del cane (età, razza, sesso, note particolari, etc.) e, qualora possibile, una sua foto aggiornata.
- 3) I requisiti richiesti per assentire alla richiesta di adozione sono riportati nello schema di Avviso, e segnatamente:

### **Privati cittadini:**

- compimento del diciottesimo anno di età;
- garanzia di adeguato trattamento, previa compilazione del questionario pre-adozione allegato e facente parte dell'Avviso, con impegno al mantenimento dell'animale in buone condizioni presso la propria abitazione e/o in ambiente idoneo ad ospitarlo, in relazione alla taglia, alle esigenze proprie della razza, assicurando le previste vaccinazioni e cure veterinarie;
- assenza di condanne penali per maltrattamenti ad animali a carico del richiedente o di altri componenti il nucleo familiare;
- consenso a far visionare il cane dopo l'adozione, anche senza preavviso, agli incaricati del Comune di Termini Imerese e/o Associazioni animaliste e/o protezionistica a questo convenzionate, allo scopo di accertare la corretta tenuta dell'animale.

### **Associazioni Animaliste e/o Protezionistica:**

- iscrizione ai sensi della vigente legislazione nazionale e/o regionale del territorio italiano agli Albi regionali delle Associazioni Animaliste e/o Protezionistiche;
- adeguate garanzie di affidabilità in termini di potenziali adozioni e di detenzione degli animali presso strutture a norma che garantiscano il benessere animale;
- dichiararsi disponibili a svolgere le seguenti attività:
  - i cani adottati devono essere prelevati dal rifugio comunale e/o dai rifugi convenzionati da parte e a spese dell'Associazione con veicolo autorizzato a tale trasporto e successivamente ospitati presso strutture autorizzate;
  - l'Associazione deve farsi carico del benessere dell'animale ed eventualmente cederlo a sua volta in adozione in ottemperanza alla normativa vigente in materia di adozioni, volturando la proprietà dell'animale all'anagrafe della popolazione canina;
  - consentire all'Amministrazione di verificare la regolare tenuta degli animali con ogni mezzo idoneo determinato dalla stessa.

- 4) Le richieste di adozione sono esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione

dell'istanza. In deroga al criterio cronologico ed al fine di garantire la salute e il benessere degli animali, qualora per il medesimo cane vengano presentate più richieste di adozione e sempre che la procedura di adozione non si sia già conclusa a seguito della prima istanza, sarà data priorità in ordine a:

- A) Privato;
- B) Associazione Animalista;
- C) Associazione Protezionistica.

Qualora per il medesimo animale vengano presentate più richieste di adozione da parte di soggetti appartenenti alla stessa categoria, sarà data priorità a chi fornisca maggiori garanzie sulla corretta tenuta degli animali, sulla base di quanto esposto nei moduli di richiesta.

- 5) L'adozione è disposta a cura dell'Ufficio per i Diritti degli Animali mediante compilazione della scheda di affido cani randagi che dovrà essere poi trasmessa alla ASP di competenza ed al canile comunale e/o convenzionato.
- 6) Al momento dell'adozione, sono trasferiti all'adottante tutti gli obblighi e le responsabilità ai sensi delle vigenti leggi dei proprietari di animali.
- 7) È prevista anche la possibilità di adottare a distanza un cane ricoverato presso il rifugio pubblico o canile convenzionato. L'adozione a distanza ha lo scopo di permettere alle persone che vorrebbero un cane, ma che non hanno le condizioni per tenerlo, di stabilire comunque un rapporto con l'esemplare da loro scelto tra quelli accuditi dal canile convenzionato. L'adozione a distanza è subordinata al versamento di un contributo mensile che sarà determinato dal competente organo comunale. L'adozione a distanza è consentita a singole persone o a gruppi di persone (es. scuole, associazioni, ecc.). All'adottante verrà rilasciato un attestato in cui vengono indicati il nome e la foto del cane. Chi adotta un cane a distanza può, previo accordo con i responsabili del canile, andare a fare visita di persona al cane prescelto una volta al mese. Il cane in adozione a distanza rimane sotto la completa tutela dell'Ente e può essere dato in affido definitivo a persone diverse dall'adottante a distanza, fermo restando il diritto di precedenza per l'adozione definitiva in capo all'adottante a distanza.
- 8) L'adozione prevista dal presente articolo, così come disciplinata dai commi da 1 a 6, ha priorità rispetto ad eventuali richieste di adozione a distanza normate dal comma 7 relative al medesimo animale. L'animale adottato a distanza mantiene lo stato di adottabilità ai sensi dei commi da 1 a 6. In caso di adozione tradizionale di un animale adottato a distanza, l'Amministrazione dovrà comunicare all'adottante a distanza l'intervenuta cessazione della proprietà dell'animale da parte del Comune.

#### **Art. 17 Incentivi**

- 1) Compatibilmente con la disponibilità finanziaria a tal fine prevista nel bilancio comunale, per ogni cane di proprietà del Comune di Termini Imerese che verrà adottato, il Comune assumerà a proprio carico gli oneri per la prima visita e la prima vaccinazione dopo l'adozione, previa convenzione con gli ambulatori veterinari privati che decideranno di aderire all'iniziativa.

#### **Art. 18 Custodia**

- 1) L'adottante si impegna a mantenere il cane in buone condizioni presso la propria residenza o ad altro domicilio e a non cederlo se non previa segnalazione all'Ufficio dei Diritti per gli Animali del Comune.
- 2) Si impegna altresì a dichiarare lo smarrimento o il decesso dell'animale o a mostrare l'animale affidato al personale nel corso dei controlli domiciliari predisposti dall'Ufficio per i Diritti

degli Animali o al personale incaricato dall'Ente.

- 3) Se l'adottante è residente fuori Provincia, Regione o Stato, la visione dello stato della corretta tenuta avviene per il tramite di associazioni animaliste mediante video e foto con data di riferimento.

### **Art. 19**

#### **Accertamenti e sanzioni nei confronti degli adottanti**

- 1) Nei casi di:

- Maltrattamento dell'animale;
- Cessione non autorizzata dell'animale;
- Abbandono dell'animale;
- Smarrimento dell'animale;

saranno tempestivamente revocati i benefici eventualmente concessi ai sensi del presente regolamento, e nel caso che il personale addetto al controllo (anche senza preavviso) accertasse il maltrattamento dell'animale, lo stesso provvederà ad inoltrare regolare denuncia ai sensi di legge e dovrà attivarsi immediatamente per predisporre gli atti per la revoca dell'adozione con conseguente ricovero del cane presso la struttura convenzionata con il Comune.

### **Art. 20**

#### **Rinuncia all'adozione**

- 1) Il cittadino che per motivi logistici (cambio abitazione, allergie, nascita bambini ecc.) sia impossibilitato a continuare a mantenere il cane presso il proprio domicilio/residenza può effettuare la rinuncia dell'affidamento del cane (non prima di anni 1), attivando le procedure per la restituzione del cane tramite l'Ufficio per i Diritti degli Animali.

### **Art. 21**

#### **Pubblicità**

- 1) Il Comune di Termini Imerese adotta tutte le forme di pubblicità (sito web, manifesti, iniziative presso le scuole e la cittadinanza ecc.) per l'affidamento dei cani ricoverati presso i canili pubblici o convenzionati.

## **COLONIE FELINE**

### **Art. 22**

#### **Colonie feline**

- 1) I gatti liberi e le colonie feline sono tutelati dalla normativa nazionale e regionale vigente e dal presente regolamento.
- 2) Il Comune collabora con l'Azienda Sanitaria per garantire l'attività di sterilizzazione dei gatti delle colonie feline e dei gatti liberi, in applicazione della legge regionale per la tutela degli animali d'affezione e la prevenzione del randagismo.
- 3) La presenza di colonie feline sottoposte a censimento e/o sterilizzazione deve essere segnalata mediante appositi cartelli predisposti dall'Ufficio per i Diritti degli Animali.
- 4) Nelle aree private, compresi gli spazi comuni condominiali, in cui si sia stabilita una colonia felina, è facoltà del proprietario o dell'amministratore consentire il posizionamento di manufatti removibili per il rifugio e l'alimentazione dei gatti; le stesse persone possono stabilire l'area di posizionamento dei suddetti manufatti e le modalità di eventuale accesso del tutor di colonia, in

accordo con il tutor stesso. Devono in ogni caso essere garantiti l'igiene e il decoro ambientale.

- 5) Nei casi previsti dalla normativa vigente, in cui si renda necessario allontanare una colonia felina, l'Ufficio per i diritti degli animali d'intesa con l'ASP, e con la collaborazione del tutor, accertano che sussistano le condizioni per l'allontanamento. In tale caso, individuano altra idonea collocazione, valutando in via preferenziale la possibilità di spostare la colonia in un'area il più vicino possibile all'habitat abituale.
- 6) È vietato a chiunque ostacolare l'attività di gestione di una colonia felina, disturbare gli animali specie durante l'alimentazione, spostare gli animali o asportare o danneggiare i manufatti e gli altri oggetti utilizzati per la cura degli animali, fatte salve situazioni di immediato pericolo per la sicurezza pubblica o a rischio di creare gravi inconvenienti igienico-sanitari da segnalare immediatamente per iscritto all'Ufficio per i diritti degli animali. Il trasgressore è punito con sanzione amministrativa.
- 7) Il Comune riconosce l'attività dei tutor che accudiscono volontariamente le colonie feline censite.
- 8) Il Comune, in collaborazione con l'ASP e le Associazioni riconosciute ai sensi della legge regionale di tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo, promuove corsi di formazione dei tutor di colonie feline, rilasciando un attestato di frequenza.
- 9) Il tutor di colonie feline deve collaborare con gli uffici competenti del Comune per favorire le procedure di identificazione e sterilizzazione dei gatti liberi e per segnalare, al referente dell'Ufficio per i diritti degli animali, ogni problema inerente allo stato di salute e, in generale, alla vita della colonia; agire nel rispetto delle norme che tutelano l'igiene del suolo pubblico evitando la dispersione di alimenti e dei contenitori utilizzati per la somministrazione di acqua e cibo e attenersi alle indicazioni dell'Ufficio per i diritti degli animali e dell'ASP competente. Qualora i tutor di colonia non si attengano, la qualifica e le relative facoltà di gestione della colonia felina possono essere revocati.
- 10) I tutor di colonia sono registrati all'Ufficio per i diritti degli animali.
- 11) Il tutor può recedere in ogni momento dall'impegno, previa comunicazione all'Ufficio per i diritti degli animali e può proporre un sostituto.

### **Art. 23 Oasi feline**

- 1) Il Comune, qualora ne ravvisi l'opportunità, può individuare aree da destinare all'istituzione di oasi feline, ai sensi della normativa regionale in materia di tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo; provvedere a garantirne i requisiti previsti e affidare la loro gestione a un tutor o a un'associazione senza scopo di lucro.

## **CAVALLI**

### **Art. 24 Anagrafe equina**

- 1) Il Comune di Termini Imerese si avvale per qualsiasi verifica dell'anagrafe equina dell'ASP.

### **Art. 25 Principi distintivi**

- 1) Il cavallo destinato alla trazione di vetture pubbliche, alle corse ed all'attività ippica in genere non è ritenuto un mero strumento di trazione o sport, ma, in quanto essere vivente, va trattato con rispetto e dignità e deve essere tutelato il suo benessere, sia durante le ore di lavoro, che in quelle di riposo.
- 2) Il cavallo non più idoneo al servizio per decisione del vetturino, del proprietario o per mancata



idoneità all'abilitazione, così come il cavallo utilizzato per compagnia o attività sportiva, non potrà essere macellato o ceduto a qualunque titolo per la macellazione.

- 3) Gli equini che vivono all'aperto, con esclusione di quelli che vivono allo stato brado, devono disporre di una struttura coperta, chiusa almeno su tre lati, atta a ripararli; devono avere sempre a disposizione dell'acqua fresca e devono essere nutriti in modo soddisfacente.
- 4) È fatto assoluto divieto di tenere equini sempre legati in posta e i box dovranno essere di misura minima di 3 metri per 3 metri.
- 5) Gli equini non dovranno essere sottoposti a sforzi o a pesi eccessivi e/o incompatibili con le loro caratteristiche etologiche, e non dovranno essere montati o sottoposti a fatiche cavalli anziani o malati.
- 6) Gli equini adibiti ad attività sportive o da diporto nei maneggi devono essere sempre dissellati quando non lavorano.
- 7) Il Comune si impegna ad autorizzare lo svolgimento di gare di equini, o altri ungulati, solo nel caso in cui: a) la pista delle corse sia ricoperta da materiale idoneo ad attutire i colpi degli zoccoli degli animali sul terreno asfaltato o cementato; b) il percorso della gara sia circoscritto con adeguate sponde tali da ridurre considerevolmente il danno agli animali, in caso di caduta, nonché per garantire la sicurezza delle persone che assistono; c) il Servizio veterinario dell'ASP verifichi lo stato di salute e l'identità degli animali.

#### **Art. 26**

##### **Razze di cavallo idonee per il trasporto pubblico**

- 1) Sono considerate idonee al lavoro di trazione di vetture per il trasporto pubblico le seguenti razze di cavalli e loro incroci:
  - T.P.R. (Tiro Pesante Rapido) o altre razze da tiro
  - Lipizzani
  - Maremmani
  - Trottatori, soggetti a valutazione morfologica e di categoria di peso.
- 2) Il rilascio di nuove licenze è subordinato al possesso di uno o più cavalli appartenenti alle razze indicate nel comma precedente.

#### **Art. 27**

##### **Abilitazione del cavallo**

- 1) Le abilitazioni di idoneità al lavoro del cavallo sono regolate dalle procedure in vigore presso il SUAP e l'ASP.

#### **Art. 28**

##### **Limitazioni all'uso del cavallo**

- 1) I cavalli che svolgono attività di trazione di vetture pubbliche non possono lavorare per più di sei ore al giorno ed hanno diritto a delle pause adeguate di riposo tra un tragitto all'altro, in estate da svolgersi all'ombra; i conduttori devono provvedere ad abbeverarli regolarmente. I cavalli che svolgono attività di trazione devono essere dotati di appositi supporti atti a contenere le deiezioni. È vietato bardarli e decorarli, altresì è vietato l'uso di campanellini e/o accessori che suonano. È vietato installare nelle carrozze trainate da cavalli mezzi di diffusione audio.
- 2) È fatto divieto di trasportare un numero di persone superiore a quello dei posti per i quali la carrozza è omologata, non a cassetta, e la sola andatura consentita è il passo.
- 3) Dal 1 giugno al 15 settembre è vietato far lavorare i cavalli dalle 13:00 alle 16:00.

#### **Art. 29**

##### **Revoca della licenza**

- 1) Il Comune dispone la revoca della licenza al vetturino in caso di condanna definitiva per maltrattamento di animali, o in caso di macellazione o cessione per la macellazione del cavallo, o in caso di utilizzo di un cavallo privo dell'abilitazione.

## **AVIFAUNA**

### **Art. 30**

#### **Detenzione e tutela dell'avifauna**

- 1) Per gli uccelli detenuti in gabbia, le stesse non potranno essere esposte a condizioni climatiche sfavorevoli ed i contenitori dell'acqua e del cibo, all'interno della gabbia, dovranno essere sempre riforniti.
- 2) Al fine di contenere l'incremento delle colonie dei colombi *Columbia Livia* domestica, per salvaguardarne la salute, per tutelare l'aspetto igienico sanitario e il decoro urbano, nonché per perseguire l'equilibrio dell'ecosistema territoriale:

- è fatto divieto su tutto il territorio comunale di somministrare in modo sistematico alimenti ai colombi allo stato libero. Il Comune incentiverà, per le persone che stabilmente forniscono mangime a questi animali, la distribuzione di mangime adatto che dovrà essere somministrato in apposite aree individuate;

- è fatto obbligo ai proprietari degli stabili di porre in essere quanto necessario per evitare l'insediamento e la nidificazione dei colombi, nel rispetto del benessere degli animali. A tal fine può essere consultato l'Ufficio competente per la tutela degli animali.

- 3) Le azioni di contenimento del numero dei volatili in libertà o tutela di talune aree, non possono essere esercitate con metodi cruenti e comunque devono ottenere autorizzazione dell'Ufficio competente per la tutela degli animali.
- 4) È vietato il rilascio in ambiente, anche in occasione di cerimonie o feste, di volatili ad eccezione di quelli curati dagli autorizzati Centri di Recupero Animali Selvatici.
- 5) È consentita la detenzione in ambito urbano di singoli o piccoli gruppi di animali da cortile previa comunicazione al Servizio veterinario dell'ASP competente per territorio. Tale detenzione deve avvenire salvaguardando gli aspetti igienico-sanitari, la quiete pubblica ed il benessere degli animali.

### **Art. 31**

#### **Dimensioni delle gabbie**

- 1) Al fine di garantire lo svolgimento delle funzioni motorie ed il rispetto delle caratteristiche eco-comportamentali delle singole specie, devono essere garantite dimensioni sufficienti per le gabbie che detengono uccelli.
- 2) È obbligatorio inoltre posizionare sulle voliere e sulle gabbie mantenute all'aperto una tettoia che copra almeno la metà della parte superiore.
- 3) Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei casi inerenti ai viaggi a seguito del proprietario, purché non superino le 4 ore, o il trasporto e/o il ricovero per esigenze sanitarie debitamente certificate da un medico veterinario.

- 4) È fatto assoluto divieto di:

- lasciare permanentemente all'aperto senza adeguata protezione specie esotiche tropicali e/o subtropicali o migratrici;

- strappare, tagliare le penne, salvo per ragioni mediche e chirurgiche e/o forza maggiore nel qual caso deve essere effettuato da un medico veterinario che ne attesti per iscritto la motivazione da conservarsi a cura del detentore dell'animale; detto certificato segue l'animale nel caso di cessione dello stesso ad altri;

- amputare le ali o altri arti salvo per ragioni chirurgiche e/o forza maggiore nel qual caso l'intervento chirurgico deve essere effettuato da un medico veterinario che ne attesti per iscritto la motivazione da conservarsi a cura del detentore dell'animale; detto certificato segue l'animale nel caso di cessione dello stesso ad altri;

- mantenere i volatili legati al trespolo;

- distruggere, limitare l'accesso, imbrattare con qualsiasi sostanza, avvelenare o porre in essere qualsiasi azione che possa direttamente o indirettamente portare nocimento, anche momentaneo, agli animali che sono nel nido o rifugio ed ai loro genitori;

- danneggiare o distruggere i nidi di uccelli nel periodo riproduttivo;

- effettuare potature di siepi ed alberi impiantati su suolo pubblico che danneggino o rimuovano nidi o ricoveri utilizzati da uccelli o altri animali nel periodo riproduttivo;

- esporre volatili selvatici;

- è vietato l'uso di dissuasori acustici per uccelli tranne quelli autorizzati dal competente Ufficio comunale per la tutela degli animali;

- il presente comma 4 non si applica agli autorizzati Centri di Recupero animali selvatici.

## **ANIMALI ACQUATICI**

### **Art. 32**

#### **Detenzione di specie animali acquatiche**

1) Gli animali acquatici devono essere tutelati anche in base alle loro caratteristiche etologiche.

### **Art. 33**

#### **Dimensioni e caratteristiche degli acquari**

1) Il volume dell'acquario non deve essere inferiore a 2 litri per centimetro della somma delle lunghezze degli animali ospitati ed in ogni caso non deve mai avere una capienza inferiore a 30 litri d'acqua.

2) Gli acquari non devono avere forma sferica o comunque non devono avere pareti curve di materiale trasparente.

3) In ogni acquario devono essere garantiti il ricambio, la depurazione, l'ossigenazione dell'acqua, le cui caratteristiche chimico-fisiche e di temperatura devono essere conformi alle esigenze fisiologiche delle specie ospitate.

### **Art. 34**

#### **Divieti**

1) Oltre a quanto già vietato dalla normativa vigente in materia di maltrattamento degli animali, nonché di pesca marittima e di pesca in acque interne, di acquicoltura, di polizia veterinaria ed igiene degli alimenti di origine animale, è fatto assoluto divieto di:

- lasciare l'ittiofauna in acquari che non abbiano le dimensioni delle caratteristiche di cui al precedente articolo 33;

- conservare ed esporre per la commercializzazione sia all'ingrosso che al dettaglio, nonché per la somministrazione, prodotti della pesca vivi ad esclusione dei molluschi lamellibranchi (cosiddetti frutti di mare), al di fuori di adeguate vasche munite di impianto di ossigenazione e depurazione dell'acqua con una lunghezza minima quattro volte superiore alla lunghezza dell'animale più grande; oltre i due esemplari la dimensione minima va aumentata del 20% per ogni animale aggiunto;

- procedere alla macellazione dei prodotti della pesca negli esercizi di vendita al dettaglio dove detti animali, ad esclusione dei molluschi lamellibranchi, dovranno essere mantenuti in vasche

con le caratteristiche descritte al precedente punto fino alla consegna al consumatore finale;

- mettere in palio e cedere in premio in occasione di tiri a segno, pesche, riffe, lotterie o analoghe situazioni ludiche, animali acquatici di qualsiasi specie, fatte salve le esclusioni previste dalla normativa vigente;
- tenere permanentemente le chele legate ai crostacei.

## **DIRITTI E DOVERI DEI PROPRIETARI DI ANIMALI D'AFFEZIONE**

### **Art. 35**

#### **Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche**

- 1) I cani di proprietà circolanti nelle vie ed in altri luoghi aperti frequentanti dal pubblico, nonché nei luoghi in comune degli edifici in condominio, sono condotti con guinzaglio non estensibile.
- 2) Ai cani muniti di guinzaglio non estensibile accompagnati dal proprietario o da altro detentore, che deve comunque portare con sé una museruola da applicare al cane in caso di rischio per persone o animali o su richiesta delle autorità competenti, è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico compresi i giardini e i parchi ad eccezione di quelli dove sia espressamente vietato, previo parere vincolante del competente ufficio per la tutela degli animali mediante apposita segnaletica che riporti l'indicazione dell'area verde accessibile ai cani più vicina.
- 3) I cani accompagnati dal detentore a qualsiasi titolo, hanno libero accesso a tutti gli esercizi pubblici situati nel territorio del Comune, usando sia guinzaglio che museruola, avendo inoltre cura che non sporchino e che non creino disturbo o danno alcuno.
- 4) Viene concessa la facoltà di non ammettere gli animali al proprio interno a quegli esercizi che inviano comunicazione all'Ufficio competente per la tutela degli animali.
- 5) Temporanei esoneri all'obbligo della museruola possono essere concessi per i cani quando sono utilizzati dalle Forze dell'ordine, dalle forze armate, per il salvataggio in acqua, in emergenza per calamità naturali e quelli che partecipano a programmi di *pet-therapy* o per i cani con particolari condizioni anatomiche, fisiologiche o patologiche, su certificazione veterinaria che indichi il periodo di tale esenzione e che sarà esibita a richiesta degli organi di controllo. Tali cani sono comunque condotti sotto la responsabilità del proprietario e del detentore che adotterà gli accorgimenti necessari.
- 6) Nelle aree appositamente attrezzate per cani, entro i limiti dei luoghi privati purché non aperti al pubblico e purché detti luoghi siano opportunamente recintati, i cani possono essere condotti senza guinzaglio e senza museruola sotto la responsabilità del proprietario e del detentore. I cani di indole aggressiva sono comunque condotti con guinzaglio e museruola.
- 7) I conduttori devono essere capaci di trattenere i cani, in rapporto alla razza e alle caratteristiche dell'animale.

### **Art. 36**

#### **Doveri dei proprietari di cani**

- 1) Nelle strutture private è sempre possibile tenere cani nella misura di dieci, indipendentemente dalla taglia e comunque nel rispetto di quanto previsto nel presente regolamento. Ove venga superato il predetto limite numerico, ne è ammessa la detenzione a condizione che il loro numero e la loro gestione non provochi carenze igieniche tali da pregiudicare la salute pubblica ed il benessere degli animali stessi, secondo le valutazioni effettuate dal servizio medico veterinario della competente Azienda sanitaria provinciale a seguito di sopralluogo. A tal

riguardo, si applica quanto disposto dal D.A. n. 2164/2017 Assessorato della Salute - *Disposizioni per la corretta custodia e per la registrazione nella anagrafe degli animali d'affezione. Norme per la corretta movimentazione di cani e gatti.*

- 2) Chiunque detiene uno o più cani all'esterno di abitazioni o case rurali, ha l'obbligo di recintare la zona dove essi sono lasciati liberi, e di segnalarne la presenza con almeno un cartello ben visibile, collocato in prossimità dell'ingresso alla proprietà.
- 3) Il proprietario o il detentore del cane deve assicurare all'animale i seguenti requisiti minimi di benessere:
  - a. la cuccia o quant'altro deve essere rialzata dal suolo ove gli animali possono proteggersi dalle intemperie, da freddo o dal sole diretto.
  - b. per i cani custoditi in aree recintate lo spazio riservato all'animale per proteggersi dalle intemperie dovrà essere adeguato alla taglia dell'animale e comunque non può essere inferiore a metri quadrati 20. Ogni recinto non potrà contenere più di due cani adulti con gli eventuali loro cuccioli in fase di allattamento. Ogni cane in più comporterà un aumento minimo di superficie di metri quadrati 6.
  - c. per i cani custoditi in box la superficie di base non dovrà essere inferiore a metri quadrati 9 per cane. Ogni cane in più comporterà un aumento minimo di superficie di metri quadrati 4.
  - d. se il cane è tenuto legato, i mezzi di contenimento e i luoghi devono avere le seguenti caratteristiche:
    - collare non tipo scorsoio.
    - assenza sporgenze, rami, angoli, muri, nel raggio di azione del cane, onde impedire che si impigli causandosi l'impiccagione.
    - lunghezza della catena proporzionata al raggio di movimento dell'ambiente ospitante. La maglia della catena deve essere correlata alla mole del cane, per facilitare i movimenti. È precluso l'uso di corde e di cavi di acciaio. La catena deve essere collegata ad un cavo aereo che, per mezzo di un dispositivo scorrevole, consenta ampi movimenti all'animale. La catena deve essere lunga almeno sei metri a scorrere su di un cavo aereo della lunghezza di almeno metri cinque e altezza dal terreno di almeno metri due.
  - e. il cane non dovrà comunque essere tenuto legato in maniera permanente.
- 4) Durante le ore pomeridiane e notturne sarà cura del proprietario di evitare che l'animale disturbi la quiete pubblica.

### **Art. 37** **Divieti**

- 1) È fatto assoluto divieto di abbandonare cani e gatti e qualsiasi altro animale domestico o di affezione sul territorio del Comune.
- 2) È fatto divieto di detenere cani in luoghi sprovvisti di un idoneo riparo coperto. La cuccia, o quant'altro, deve essere rialzata dal suolo ove gli animali possono proteggersi dalle intemperie, dal freddo o dal sole diretto.
- 3) La rete o la cancellata non deve essere facilmente scavalcabile e avere una consistenza e una trama tale da non permettere la fuoriuscita del muso dell'animale.
- 4) È vietato tenere i cani in isolamento e/o al buio e comunque in condizioni che rendono impossibile il controllo quotidiano dell'oro stato di salute.
- 5) È vietato addestrare gli animali ricorrendo a violenze, percosse, castrazione fisica o psichica; e altresì vietato addestrare animali in ambienti inadatti.
- 6) È vietato utilizzare i cani a scopo di scommesse e combattimenti tra essi.

- 7) È vietato condurre i cani al guinzaglio tramite mezzi di locomozione in movimento.
- 8) È vietata la vendita di cani di età inferiore ai due mesi, nonché di cani non identificati e registrati in conformità al presente regolamento.
- 9) È vietato l'uso di collari che provochino scosse elettriche, di collari a punte e a strozzo. Per i collari a strozzo l'utilizzo non è inibito per le pratiche di cattura e per le altre ammesse.
- 10) È vietato l'uso di collari a strangolo e museruole stringi bocca, salvo speciali deroghe certificate dal medico veterinario. Il certificato, in originale, dovrà prevedere il periodo di utilizzo e deve sempre accompagnare l'animale.
- 11) È fatto assoluto divieto di accesso ai cani nelle aree verdi attrezzate per il gioco dei bambini o per lo svolgimento di attività sportive ed in tutte le altre aree in cui tale divieto venga indicato con specifica idonea cartellonistica.
- 12) È fatto divieto di detenere i cani in spazi angusti, privi dell'acqua e del cibo necessari e non provvedere alla periodica pulizia degli ambienti.
- 13) Sono vietati il taglio della coda, delle orecchie e la recisione delle corde vocali. Per il taglio della coda è fatta eccezione per i cani appartenenti alle razze canine riconosciute alla F.C.I. con caudotomia prevista dallo standard, sino alla emanazione di una legge di divieto generale specifica in materia. Il taglio della coda, ove consentito, deve essere eseguito e certificato da un medico veterinario entro la prima settimana di vita dell'animale.
- 14) Sono altresì autorizzate le operazioni di cui ai commi precedenti, solo per interventi straordinari non di natura estetica, resi necessari da gravi condizioni di salute degli animali certificate dal medico veterinario che effettua l'operazione. Il certificato veterinario segue l'animale in ogni suo spostamento e deve essere presentato ogni qual volta richiesto dalle autorità competenti.
- 15) È vietato a chiunque spargere e depositare esche avvelenate o altro materiale contenente veleni in luoghi nei quali possono accedere animali.
- 16) Chiunque fa ritrovamento di cani avvelenati deve segnalarli al Comune presso l'Ufficio per i Diritti degli Animali che provvederà allo smaltimento delle carcasse ed alla bonifica del terreno. La bonifica del terreno e/o luogo interessato dall'avvelenamento, dovrà essere segnalato con apposita cartellonistica per il periodo ritenuto necessario.
- 17) È vietato vendere o affidare gli animali a persone che non abbiano compiuto il 18° anno di età.
- 18) È fatto assoluto divieto su tutto il territorio comunale di offrire direttamente, con qualsiasi mezzo, animali, sia cuccioli che adulti, in premio o vincita di giochi oppure in omaggio a qualsiasi titolo nelle mostre, nelle manifestazioni itineranti, nelle sagre, nei lunapark, nelle lotterie, nelle fiere, nei mercati, in qualsiasi tipo di gioco o pubblico intrattenimento.
- 19) È altresì vietata la cessione a qualsiasi titolo di animali in luoghi pubblici e cani non iscritti all'anagrafe canina.
- 20) La norma di cui al comma precedente non si applica alle associazioni animaliste e ambientaliste (regolarmente iscritte all'Albo regionale del volontariato nella sezione animali o ambiente) nell'ambito delle iniziative a scopo di adozione preventivamente comunicate ed autorizzate dall'Ufficio per i Diritti degli animali.
- 21) È vietato affidare i cani a persone, associazioni, enti o società, che abbiano riportato condanna o applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'art. 444 del Codice di Procedura Penale, per i delitti previsti dagli artt. 544 bis, ter, quater, quinquies, 638 e 727 del Codice Penale, così come modificati dalla legge 189 del 20/07/2004, o che abbiano pendenti più di un procedimento penale in corso in tale ambito.
- 22) È vietato tenere cani in terrazze o balconi, per periodo di tempo e spazi, comunque, non compatibili con il loro benessere psico-fisico e con le rispettive caratteristiche etologiche,

isolarli in cortili, rimesse, box o cantine oppure segregarli in contenitori o scatole, anche se poste all'interno dell'appartamento.

- 23) È vietato separare i cuccioli di cani e gatti dalla madre prima dei 60 giorni di vita se non per gravi motivazioni certificate da un medico veterinario.
- 24) È vietato colorare in qualsiasi modo gli animali tranne come sistema di marcaggi temporanei con metodi incruenti e che non creino alterazioni comportamentali effettuati da enti di ricerca ufficialmente riconosciuti.
- 25) È vietato trasportare animali in carrelli chiusi o in condizioni o con mezzi tali da procurare loro sofferenza, ferite o danni fisici anche temporanei; gli appositi contenitori dovranno consentire la stazione eretta, ovvero la possibilità di sdraiarsi e rigirarsi.
- 26) È vietato esporre animali in luoghi chiusi a suoni, rumori o musiche ad un volume tale da essere considerato nocivo.
- 27) È vietato lasciare animali chiusi per lungo tempo in qualsiasi autoveicolo e/o rimorchio o altro mezzo di contenzione.
- 28) È vietato non garantire agli animali detenuti a qualsiasi titolo l'alternanza naturale del giorno e della notte salvo parere scritto e motivato di un medico veterinario, il quale dovrà stabilire la data d'inizio e fine del trattamento.
- 29) È fatto assoluto divieto di detenere o utilizzare animali di qualsiasi specie ed età per la pratica dell'accattonaggio.
- 30) È vietato detenere cani legati o a catena. In situazioni di comprovata necessità o per comprovabili ragioni di carattere igienico-sanitario, è consentito detenere i cani ad una catena di almeno sei metri a scorrere su di un cavo aereo della lunghezza di almeno metri cinque e di altezza metri due dal terreno; la catena dovrà essere munita di due moschettoni rotanti alle estremità, fatto salvo l'obbligo di certificare la condizione in oggetto, ad ogni controllo delle autorità preposte e/o delle guardie Zoofile di nomina prefettizia.
- 31) I proprietari dei cani che violino ripetutamente le norme di cui al presente articolo saranno segnalati alle autorità competenti per gli accertamenti previsti dalla legge 189/2004.

### **Art. 38**

#### **Obbligo di raccolta delle deiezioni canine**

- 1) I proprietari o detentori a qualsiasi titolo degli animali, con l'esclusione dei non vedenti e delle categorie dei portatori di handicap impossibilitati alla raccolta, hanno l'obbligo di raccogliere le deiezioni solide prodotti dagli stessi sul suolo pubblico, in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro del luogo.
- 2) Fermo restando l'obbligo di cui al punto precedente, per i bisogni fisiologici dei cani occorre condurli possibilmente su terreno vegetale e in zone non pavimentate, evitando di interessare marciapiedi, piazze pedonali, aree per il gioco dei bambini e aiuole di verde attrezzato.
- 3) I proprietari o detentori di cani, con le esclusioni di cui al primo comma, devono:
  - a. rimuovere tutti gli escrementi depositati dai propri cani;
  - b. portare al seguito la paletta, il sacchetto o ogni altro strumento raccoglitore specificatamente destinato all'uso, per una igienica raccolta e rimozione degli escrementi.
- 4) I trasgressori saranno soggetti alle sanzioni di cui all'art. 43 del presente regolamento

## **COMPETENZE**

### **Art. 39**

#### **Competenze dell'ASP - Dipartimento di Sanità Pubblica veterinaria**

- 1) Rientrano nella competenza dell'ASP- Dipartimento di Sanità Pubblica veterinaria il compimento delle seguenti attività:
  - Controllo sanitario ed identificazione dei cani catturati non reclamati;
  - Sterilizzazione e identificazione;
  - Attività connesse alla degenza post-operatoria;
  - Valutazione caso per caso, della possibilità di rimettere l'animale in libertà;
  - Conservazione dei rifiuti speciali derivanti dalle sterilizzazioni dei cani nel congelatore per il successivo smaltimento;
  - Acquisto e gestione dei farmaci.

### **Art. 40**

#### **Competenze del Comune**

- 1) Rientrano nella competenza del Comune il compimento delle seguenti attività:
  - Individuazione di enti, privati o associazioni protezionistiche che garantiscano la selezione, la cattura, il trasporto e la reimmissione in libertà nei modi previsti dall'art. 14 della L.R. n. 15/2000.
  - Mantenimento del cane dalla cattura alla reimmissione in libertà.
  - Mantenimento ed eventuale ripristino dei requisiti strutturali dell'ambulatorio comunale o intercomunale mediante apposito protocollo d'intesa con uno o più comuni, nonché degli arredi ed attrezzature di carattere prettamente non sanitario.
  - Gestione delle operazioni di pulizia e disinfezione ordinaria dell'ambulatorio a cura di soggetti individuati nell'ambito delle attività utili per la collettività.
  - Acquisizione istanze di identificazione e registrazione cani di proprietà.

### **Art. 41**

#### **Smaltimento carcasse animali**

- 1) Le carcasse devono essere smaltite, conformemente a quanto stabilito dagli artt. 12-13-14 Reg. (CE) 1069/2009, in impianti di incenerimento o coincenerimento o in impianti di trasformazione di categoria 1 o 2, a seconda della tipologia di materiale conferito.
- 2) In deroga alle modalità di smaltimento sopra riportate, nel rispetto del Reg. (CE) 1069/2009 e previo parere del servizio veterinario dell'ASP, è prevista la possibilità di interrimento delle carcasse nei seguenti casi:
  - a) difficoltà di accesso con rischi per il personale addetto o con impiego sproporzionato di mezzi;
  - b) insorgenza di malattia infettiva;
  - c) zone isolate.
- 3) Lo smaltimento delle carcasse di animali di proprietà del privato cittadino avviene a cura e spese del proprietario.

### **Art. 42**

#### **Censimento dei cani pericolosi**

- 1) Si definisce cane con aggressività non controllata quel cane che, non provocato, lede o minaccia



l'integrità fisica di una persona o di altri animali attraverso un comportamento aggressivo non controllato dal detentore dell'animale.

- 2) I Servizi Veterinari dell'ASP competente del territorio, comunicano alla Polizia Municipale con frequenza semestrale, l'elenco dei possessori dei cani individuati dall'Ordinanza Ministeriale, ai fini di consentire periodici sopralluoghi a campione, per verificare il rispetto del presente regolamento presso i luoghi dove tali animali sono custoditi.

#### **Art. 43** **Sanzioni**

- 1) Le violazioni alle norme contenute nel presente "Regolamento" sono punite con le sanzioni comminate ai sensi dell'art. 8 "Sanzioni" del Decreto Presidenziale 12 Gennaio 2007, n. 7 "*Regolamento esecutivo dell'art. 4 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 15 "Istituzione dell'anagrafe canina e norme per la tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo"*".

## **GIARDINI DELLA MEMORIA**

#### **Art. 44** **Definizione**

- 1) I cimiteri degli animali sono denominati "Giardini della Memoria" e sono destinati alle tumulazioni in loculi delle spoglie o delle ceneri degli animali da affezione, compresi gli animali che svolgono attività utili all'uomo come, a titolo esemplificativo, il cane per i disabili, gli animali da riabilitazione.
- 2) Le sepolture possono essere effettuate solo con rilascio di apposita certificazione rilasciata da un medico veterinario che escluda la presenza di malattie trasmissibili all'uomo o denunciabili ai sensi del Regolamento di Polizia veterinaria.

#### **Art. 45** **Realizzazione**

- 1) I Giardini della Memoria ed i relativi ampliamenti possono essere realizzati oltre che dal Comune, da associazioni e soggetti pubblici o privati, previa autorizzazione del Comune. In ogni caso la realizzazione è subordinata all'autorizzazione ASP competente per territorio.
- 2) I Giardini della Memoria possono essere realizzati in zone valutate idonee nell'ambito dello strumento urbanistico vigente.
- 3) All'interno dei siti cimiteriali già esistenti, il Comune può individuare delle aree da destinare a Giardini della Memoria.
- 4) I soggetti interessati alla realizzazione di un Giardino della Memoria od all'ampliamento dello stesso, devono presentare ai competenti uffici comunali un idoneo progetto, corredato da tutti i necessari pareri previsti dalla vigente normativa in materia cimiteriale.
- 5) I Giardini della Memoria realizzati fuori dalle strutture cimiteriali esistenti devono essere recintati mediante un muro perimetrale od altra idonea recinzione di altezza adeguata.
- 6) I reparti devono essere realizzati ed organizzati tenendo conto della necessità di garantire accessibilità ai disabili. Deve essere posta particolare cura per l'accessibilità di uffici, servizi igienici, fontanelle, area di parcheggio, ingresso principale, percorsi principali.
- 7) Qualora non sia realizzato all'interno di una struttura cimiteriale già esistente, ogni giardino della memoria deve essere approvvigionato di acqua potabile e dotato di servizi igienici a disposizione del pubblico e del personale addetto.

**Art. 46**  
**Gestione e regolamentazione**

- 1) I gestori dei Giardini della Memoria devono:
  - a) provvedere alla corretta gestione della struttura, comprese le operazioni previste dal presente regolamento;
  - b) mantenere in ordine, garantire il decoro e provvedere alla regolare pulizia del sito;
  - c) provvedere allo smaltimento dei rifiuti conformemente alle prescrizioni della normativa vigente;
  - d) dotarsi di registro, vidimato annualmente in ogni sua pagina dall'Azienda USL, sul quale viene giornalmente annotando:

il nome dell'animale; le generalità del proprietario; la data di accettazione delle ceneri o della carcassa; il numero progressivo di registrazione; i dati identificativi della sepoltura; le eventuali uscite e spostamenti delle ceneri o della carcassa dell'animale con relative date.
- 2) Nei Giardini della Memoria sono consentite esclusivamente le seguenti operazioni: la tumulazione delle ceneri (in loculi o fossa a terra); la dispersione delle ceneri in apposita area dedicata, ove prevista; il conferimento delle ceneri in apposito cinerario comune; l'inumazione delle carcasse in appositi contenitori a chiusura ermetica in legno o altro materiale biodegradabile (solo con fossa a terra).
- 3) Ciascuna fossa a terra è scavata a profondità tale da assicurare una distanza inferiore a m. 1,50 tra la faccia superiore del contenitore e il piano di campagna; la fossa è colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al contenitore e quella affiorata dalla profondità sia alla superficie.
- 4) Per la tumulazione delle ceneri è ammesso esclusivamente l'uso di urne costruite con materiali durevoli e chi use ermeticamente.
- 5) Sulle urne e/o sulle lapidi deve essere applicata una targhetta metallica od in altro materiale durevole, applicata sulla superficie esterna a cura del gestore, sulla quale devono essere riportate: il nome dell'animale; le generalità del proprietario; il numero progressivo di registrazione; i dati identificativi della sepoltura.
- 6) Per l'inumazione e la tumulazione degli animali racchiusi in contenitori è richiesto il certificato rilasciato dal medico veterinario curante che attesti l'assenza di malattie infettive o parassitarie e che escluda la presenza di malattie trasmissibili all'uomo o denunciabili ai sensi del regolamento di polizia veterinaria.
- 7) Quando la morte è dovuta a una delle malattie infettive diffuse di cui al comma precedente, la carcassa è incenerita presso idonea struttura autorizzata e il trasporto avviene secondo le modalità previste dal Regolamento CE n. 1069 del 21 ottobre 2009.
- 8) Previa valutazione di impatto ambientale da parte dell'ASP, nei Giardini della Memoria possono essere individuate delle apposite aree per la dispersione delle ceneri a cura dei proprietari.
- 9) La vigilanza sull'esercizio dei Giardini della Memoria è affidata ai servizi dedicati del Comune e all'ASP, a tutela dell'igiene pubblica, della salute della comunità e dell'ambiente.
- 10) Per la gestione dei Giardini della Memoria comunali, la Civica Amministrazione può avvalersi, previa stipula di apposita convenzione, della collaborazione e del supporto a titolo volontario e gratuito di associazioni ed organizzazioni di volontariato aventi fini di tutela degli animali.
- 11) Le tariffe relative alle sepolture ed ai servizi offerti nei Giardini della Memoria comunali sono stabilite con apposita deliberazione di Giunta comunale.
- 12) Il turno di esumazione non è inferiore a 10 anni; il terreno liberato, fatte salve eventuali necessità di rigenerazione, è utilizzabile per nuove tumulazioni

- 13) Rifiuti da esumazione e da estumulazione e quelli prodotti da altre attività cimiteriali, sono smaltiti con le modalità previste dalle normative in vigore.
- 14) I gestori dei Giardini della Memoria possono altresì erogare servizi accessori attinenti alla cura ed alla tumulazione delle ceneri e per l'inumazione delle carcasse.
- 15) Oltre al conferimento dei cadaveri presso i giardini della memoria, è consentito al proprietario il sotterramento di animali da compagnia, previo consenso in terreni privati allo scopo e solo qualora sia stato escluso qualsiasi pericolo di malattie infettive ed infettive trasmissibili agli umani ed agli animali ai sensi del Regolamento CE n. 1069 del 21 Ottobre 2009 con autorizzazione del Servizio Veterinario dell'Azienda ASP competente per territorio.
- 16) Il trasporto delle spoglie, delle parti anatomiche riconoscibili, dei resti mortali, dei resti mineralizzati, avviene nel rispetto della normativa vigente, racchiusi in contenitori a norma di legge, a perfetta tenuta ed ermeticamente chiuso, sul quale è riportata la dizione "Sottoprodotto di origine animale di Categoria I", destinato solo alla eliminazione.
- 17) L'accoglimento delle spoglie deve essere effettuato a seguito di verifica della presenza di idonea certificazione medica veterinaria in cui si riporta il motivo e il luogo di decesso dell'animale e che eluda qualsiasi pregiudizio per la salute pubblica e in particolare che la morte dell'animale sia dovuta a malattia infettiva diffusiva di cui al Regolamento di Polizia veterinaria.

## **“ALLEGATO AL REGOLAMENTO PER IL BENESSERE ANIMALE”**

### **AVVISO PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE ALL’ADOZIONE DI CANI**

#### **PREMESSA**

Il Comune di Termini Imerese intende promuovere condizioni ottimali di benessere per tutti gli animali che in atto non hanno un soggetto che li accudisce direttamente.

Per garantire migliori condizioni di vita per gli animali detenuti dal Comune di Termini Imerese ed assicurare la realizzazione del programma già intrapreso con l’inoltro della domanda di finanziamento per la realizzazione di un nuovo rifugio pubblico (Avviso del Ministero dell’Interno pubblicato in G.U.R.I. - serie generale - n. 122 del 24 maggio 2021), l’Amministrazione Comunale ha individuato quale strumento prioritario l’utilizzo dell’adozione quale elemento fondamentale e determinante per la convivenza uomo/animale nel territorio.

Per realizzare detto obiettivo, con deliberazione di Consiglio Comunale n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, esecutiva ai fini di legge, è stato approvato il **REGOLAMENTO COMUNALE PER IL BENESSERE ANIMALE**, con allegato lo schema di Avviso pubblico finalizzato alla promozione delle adozioni, garantendo il rispetto delle condizioni di benessere animale che rimangono ultimo fine dell’intera misura proposta.

#### **SI RENDE NOTO**

Che il Comune di Termini Imerese promuove gli affidamenti di cani in adozione a chiunque, privato cittadino o Associazione Animalista e/o Protezionistica, intendesse adottare un cane in proprietà comunale.

Il Comune di Termini Imerese sarà mallevalo da qualsiasi onere, incluso il trasporto e/o trasferimento dell’animale.

I cani saranno rilasciati ai richiedenti sterilizzati, microchippati, volturati a nome degli adottandi all’anagrafe canina, istituita presso l’ASP di pertinenza e dotati di certificazione sanitaria.

Le Associazioni adottanti hanno l’obbligo, per consentire la verifica delle condizioni di salute dell’animale, di sottoporre lo stesso a visite periodiche presso veterinari di struttura pubblica e/o privati e di darne evidenza all’Amministrazione Comunale.

Possono presentare domanda di manifestazione d’interesse i privati cittadini, le Associazioni Animaliste e/o Protezionistiche con finalità di protezione degli animali che abbiano i requisiti prescritti dalla legge e di seguito elencati.

#### **REQUISITI RICHIESTI**

##### **Privati cittadini:**

- 1) compimento del diciottesimo anno di età;
- 2) garanzia di adeguato trattamento, previa compilazione del **questionario pre-adozione allegato e facente parte del presente avviso**, con impegno al mantenimento dell’animale in buone condizioni presso la propria abitazione e/o in ambiente idoneo ad ospitarlo, in relazione alla taglia, alle esigenze proprie della razza, assicurando le previste vaccinazioni e cure veterinarie;
- 3) assenza di condanne penali per maltrattamenti ad animali a carico del richiedente o di altri componenti il nucleo familiare;
- 4) consenso a far visionare il cane dopo l’adozione, anche senza preavviso, agli incaricati del

Comune di Termini Imerese e/o Associazioni animaliste e/o protezionistiche a questo convenzionate, allo scopo di accertare la corretta tenuta dell'animale.

### **Associazioni Animaliste e/o Protezionistiche:**

- 1) iscrizione ai sensi della vigente legislazione nazionale e/o regionale del territorio italiano agli Albi regionali delle Associazioni Animaliste e/o Protezionistiche;
- 2) adeguate garanzie di affidabilità in termini di potenziali adozioni e di detenzione degli animali presso strutture a norma che garantiscano il benessere animale;
- 3) dichiararsi disponibili a svolgere le seguenti attività:
  - i cani adottati devono essere prelevati dal rifugio comunale e/o dai rifugi convenzionati da parte e a spese dell'Associazione con veicolo autorizzato a tale trasporto e successivamente ospitati presso strutture autorizzate;
  - l'Associazione deve farsi carico del benessere dell'animale ed eventualmente cederlo a sua volta in adozione in ottemperanza alla normativa vigente in materia di adozioni, volturando la proprietà dell'animale all'anagrafe della popolazione canina;
  - consentire all'Amministrazione di verificare la regolare tenuta degli animali con ogni mezzo idoneo determinato dalla stessa.

### **PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA**

Il Comune di Termini Imerese ha istituito una procedura e un'apposita modulistica attraverso la quale inoltrare le manifestazioni d'interesse ad adottare i cani del Comune.

La procedura rimarrà attiva fino all'esaurimento dei cani per cui è possibile richiederne l'adozione.

I Cittadini o le Associazioni e in possesso dei requisiti di partecipazione richiesti potranno presentare l'istanza di adozione inoltrando la relativa richiesta su apposito modulo (**modello A**, corredato di questionario pre-adozione, per i cittadini e **modello B** per le associazioni) disponibile sul sito del Comune di Termini Imerese <https://www.comuneterminiimerese.pa.it/it> alla voce:

**“AVVISO PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE D'INTERESSE ALL'ADOZIONE DI CANI”**

### **SCELTA DEGLI ADOTTANTI**

Le manifestazioni d'interesse pervenute saranno esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione dell'istanza, e previa verifica dei requisiti.

In deroga al criterio cronologico ed al fine di garantire la salute e il benessere degli animali, qualora per il medesimo cane vengano presentate più richieste di adozione e sempre che la procedura di adozione non si sia già conclusa a seguito della prima istanza, sarà data priorità in ordine a:

A) Privato;

B) Associazione Animalista;

C) Associazione Protezionistica.

Qualora per il medesimo animale vengano presentate più richieste di adozione da parte di soggetti appartenenti alla stessa categoria, sarà data priorità a chi fornisca maggiori garanzie sulla corretta tenuta degli animali, sulla base di quanto esposto nei moduli di richiesta.

I potenziali adottanti saranno contattati per le verifiche di cui sopra e la scelta degli animali da adottare tra quelli disponibili, fino ad esaurimento dei cani disponibili.

Saranno escluse le Associazioni non iscritti agli Albi regionali istituiti ai sensi della vigente legislazione nazionale e/o regionale del territorio italiano e, a tutela degli animali, i privati cittadini per i quali i dati forniti con il modulo pre-adozione risultino non idonei per l'affidamento in

adozione dell'animale.

Per la selezione dei cani gli adottanti avranno dieci giorni di tempo decorrenti dalla data di convocazione.

I cani selezionati dovranno essere prelevati dagli adottanti dalle strutture ospitanti entro dieci giorni dalla selezione, salvo ulteriore proroga concessa per documentate esigenze. Le spese per il prelevamento e il trasporto rimangono a carico dell'adottante.

*Il presente Avviso viene pubblicato all'Albo Pretorio on-line e sul Sito web del Comune di Termini Imerese <https://www.comuneterminiimerese.pa.it/it>.*

Spett. le  
Comune di Termini Imerese  
Sindaco e Comando di Polizia Municipale  
**Ufficio per i Diritti degli Animali**  
Via Guglielmo Marconi n. 1  
e-mail: [randagismo@comune.termini-imerese.pa.it](mailto:randagismo@comune.termini-imerese.pa.it)

**MANIFESTAZIONE D'INTERESSE**  
**Adozione**  
(modello on-line)

Il/La sottoscritto/a (nome) \_\_\_\_\_ (cognome) \_\_\_\_\_,  
nato/a a \_\_\_\_\_, residente a \_\_\_\_\_,  
in via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_,  
codice fiscale \_\_\_\_\_,  
tel. \_\_\_\_\_, cell. \_\_\_\_\_,

ai sensi dell'art. 46 e dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, nella consapevolezza delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del citato D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,

**CHIEDE**

di poter adottare n. \_\_\_\_\_ cane/i ricoverato/i presso \_\_\_\_\_.

**(nel caso in cui l'adozione sia diretta ad un cane determinato, riportare degli elementi idonei ad identificarlo)**

A tal fine dichiara:

- di aver compiuto il diciottesimo anno di età;
- di garantire adeguato trattamento, con impegno al mantenimento dell'animale in buone condizioni presso la propria abitazione, in ambiente idoneo ad ospitarlo, in relazione alla taglia, alle esigenze proprie della razza, assicurando le previste vaccinazioni e cure veterinarie;
- di non avere condanne penali per maltrattamenti ad animali a carico del richiedente o di altri componenti il nucleo familiare;
- di assumersi ogni responsabilità civile e penale relativa all'animale adottato.

Il sottoscritto, consapevole di tutte le conseguenze di legge derivanti dal possesso di un cane e degli obblighi sanitari e profilattici dichiara sotto la propria responsabilità:

- di accettare e fare proprie tutte le prescrizioni contenute nell'Avviso Pubblico di Manifestazione d'Interesse e nel regolamento comunale per il benessere animale;
- di possedere struttura idonea alla detenzione del cane sito in \_\_\_\_\_  
via/piazza \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_;

- di adottare tutte le precauzioni per non arrecare disturbo al vicinato;
- di autorizzare il personale di vigilanza a visionare il cane dopo l'adozione, anche senza preavviso, allo scopo di accertare la corretta tenuta dell'animale;
- di impegnarsi ad effettuare tutte le profilassi preventive e/o curative (verminazioni, vaccini, filaria, etc.) preventivamente prescritte;
- di impegnarsi a provvedere per tutta la vita dell'animale ad alimentarlo adeguatamente a prestargli tutte le cure necessarie che in nessun caso potranno essere richieste al Comune;
- di non cederlo prima di aver effettuato il cambio di proprietà presso l'anagrafe canina locale;
- di non richiedere in alcun caso la revoca dell'adozione ad esclusione delle cause di forza maggiore previste dalla vigente normativa;
- di essere a conoscenza dell'obbligo di informare l'Autorità di Sanità Pubblica Veterinaria e il Comune di Termini Imerese entro 15 giorni dalla cessione a qualsiasi titolo dell'animale, dall'eventuale smarrimento, decesso o dal cambio della propria residenza, etc..

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel presente modulo in base all'art. 13 GDPR 679/16. Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e dell'art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679) ai fini della presente procedura di adozione.

Letto, approvato e sottoscritto.

**Si allega copia di un documento di identità del richiedente in corso di validità.**

Luogo e data:

\_\_\_\_\_, li \_\_\_\_\_

IL RICHIEDENTE

\_\_\_\_\_

Al fine di consentire la valutazione della presente istanza, come previsto dall'“AVVISO PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE D'INTERESSE ALL'ADOZIONE DI CANI”, pubblicato all'albo pretorio *on-line*, si invita il richiedente a compilare il questionario pre-adozione riportato in allegato al presente modulo.



**QUESTIONARIO PRE-ADOZIONE**  
(da compilarsi a cura dell'adottante)

Nome, cognome, luogo e data di nascita dell'intestatario del microchip	
Luogo di residenza: Via, n. civico, provincia e CAP	
Indirizzo e-mail di contatto	
Professione	
Numeri di telefono (sia fisso che mobile)	
Orari in cui preferite essere contattati	
Nome e cognome del coniuge/compagno	
Recapito telefonico del coniuge/compagno	
Professione del coniuge/compagno	
Come si compone il nucleo familiare che accoglierà il cane?	
Motivazioni che hanno determinato il desiderio di adottare un cane?	
Si preferiscono cani maschio o femmina?	
Quali benefici pensi di avere adottando un cane?	
Che carattere vorresti possedesse il tuo cane?	
Di che età lo preferiresti potendo scegliere?	
Hai già avuto cani <b>in passato</b> ?	(rispondere sì o no)
Se hai già avuto cani:	
- motivo per il quale non sono più in tuo possesso	(se deceduti indicare a che età)
- il/i precedente/i cane/i sono stati adottati da cuccioli?	
- di che razza erano?	
- da quanto tempo non è più presente un cane in famiglia?	
- è/sono stato/i sterilizzati?	
- il/i cani posseduti erano microchippati?	
<b>Attualmente</b> sono presenti cani in famiglia?	
Se sì:	
- quanti sono?	
- da quanto tempo sta/stanno con voi?	
- specificare razza, età e taglia	
Nel nucleo familiare dell'adottante, tutti i componenti sono d'accordo ad adottare un cane?	
Sono presenti in famiglia bambini?	
Se sì quanti e di che età?	
Sono presenti in famiglia persone anziane?	
Se sì quante e di che età?	
Qualcuno dei componenti della famiglia è allergico al pelo di animali?	
Qualcuno dei componenti della famiglia ha timore dei cani o degli animali in genere?	
Avete altri animali (gatti, conigli, uccelli o altro)?	
Se sì, specificare genere e numero?	
Dove vivrà il cane che intendete adottare?	
Se il cane vivrà in condominio rispondere alle domande	

successive:	
- altre persone nel condominio hanno cani?	
- qualora l'abitazione fosse in affitto, se avete informato il proprietario della vostra intenzione di adottare un cane e se lo stesso è favorevole?	
- a che piano si trova la vostra abitazione?	
- la vostra casa ha uno spazio esterno (giardino, balcone, terrazzo, veranda, ecc)	(se sì, specificare e indicare la metratura approssimativa)
- se è presente un giardino dove il cane potrà stare, è completamente recintato?	
Quanto è alta la recinzione?	
È presente il cordolo di cemento alla base della recinzione?	
È possibile entrare con la macchina in giardino?	
Dove passerà la maggior parte del tempo il cane? (casa, giardino, balcone, box)	
Dove dormirà il cane? (casa, giardino, balcone, box)	
Che sistemazione adatterete per farlo dormire? (box, cuccia, cuscino, brandina)	
Quante ore starà solo il cane durante la giornata? (specificare il numero)	
Quante volte al giorno pensate di portarlo fuori a fare una passeggiata?	
Se andate in vacanza come pensate di sistemare il cane (viene con voi, pensione, amici,)?	
A chi affiderete il cane se doveste assentarvi da casa per qualsiasi motivo?	
Esercitate attività venatoria (caccia)?	
Siete favorevoli alla sterilizzazione?	
<b>La sterilizzazione per la femmina è <u>obbligatoria ai fini dell'adozione.</u></b> Informazioni sulla sterilizzazione: sterilizzando un cane maschio si evitano prostatiti, tumori ai testicoli e alla prostata e le malattie di trasmissione sessuale. Sterilizzando un cane femmina si evitano cambiamenti caratteriali (dovuti agli ormoni) e tumori alle mammelle e sterilizzando a qualunque età si evitano comunque infezioni all'utero. Venendo a conoscenza della sua utilità, sterilizzerete il cane?	
Il cane nel corso della loro vita deve essere vaccinato, sverminato e deve fare controlli annuali per prevenzione, siete disposti a sostenere costi relativi alle profilassi vaccinali ed eventuali cure per lui?	
Siete a conoscenza di una clinica veterinaria H24 dove portare il cane in caso di emergenza?	
Avete già un veterinario di fiducia? Se sì, indicare il suo nominativo, numero telefonico ed il luogo dove esercita.	
Sarà fatto firmare modulo di affido dove vi impegnerete a tenerlo adeguatamente e si faranno controlli successivi all'adozione, siete d'accordo?	

I cani non sono giochi per i bambini, se al cane viene fatto del male, può reagire, bisogna sempre supervisionare i giochi tra i bambini e il cane, ne siete consapevoli?	
Siete a conoscenza delle note caratteriali e delle particolari esigenze del cane che volete adottare?	
I cani devono essere educati ad andare al guinzaglio e a vivere nel nuovo ambiente, avrete la pazienza di farlo e di seguire alcune regole base per la sua educazione e la corretta convivenza?	
Il cane per il quale avete chiesto adozione potrebbe essere frutto di un abbandono: nel caso si presentassero problemi di convivenza o di educazione, siete disposti ad affidarvi ad un professionista e a sostenere eventuali costi per risolvere tali problematiche?	
Come sei venuto a conoscenza della procedura di adozione?	
Come valuti l'iniziativa?	

Spett. le  
Comune di Termini Imerese  
Sindaco e Comando di Polizia Municipale  
**Ufficio per i Diritti degli Animali**  
Via Guglielmo Marconi n. 1  
e-mail: [randagismo@comune.termini-imerese.pa.it](mailto:randagismo@comune.termini-imerese.pa.it)

**MANIFESTAZIONE D'INTERESSE**  
**Adozione**  
(modello on-line)

Il/La sottoscritto/a (nome) \_\_\_\_\_ (cognome) \_\_\_\_\_,  
nato/a a \_\_\_\_\_, residente a \_\_\_\_\_,  
codice fiscale \_\_\_\_\_,  
tel. \_\_\_\_\_, cell. \_\_\_\_\_,  
legale rappresentante dell'Associazione denominata  
“ \_\_\_\_\_ ”  
con sede legale a \_\_\_\_\_ in via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_  
iscritta all'albo delle Associazioni Animaliste e/o Protezionistiche istituito e detenuto dalla  
Regione \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_

ai sensi dell'art. 46 e dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, nella consapevolezza delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del citato D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,

**CHIEDE**

di poter adottare n. \_\_\_\_\_ cane/i ricoverato/i presso \_\_\_\_\_.

***(nel caso in cui l'adozione sia diretta ad un cane determinato, riportare degli elementi idonei ad identificarlo)***

A tal fine dichiara:

- di essere regolarmente iscritta presso l'Albo delle Associazioni Animaliste e/o Protezionistiche istituito nella regione di appartenenza;
- di possedere adeguate garanzie di affidabilità in termini di potenziali adozioni e di detenzione degli animali presso strutture autorizzate;
- di essere disponibile a svolgere le seguenti attività:
  - > individuare i cani da adottare, ospitati presso la struttura del rifugio sanitario/canile e dei rifugi convenzionati;
  - > sostenere le spese di trasporto dei cani con veicolo autorizzato;

- > farsi carico del benessere dell'animale e cederlo a sua volta in adozione in ottemperanza alla normativa vigente in materia di adozioni, volturando la proprietà dell'animale all'anagrafe della popolazione canina;
- di possedere struttura idonea alla detenzione del cane sita in \_\_\_\_\_ via/piazza \_\_\_\_\_, n.\_\_\_\_, oppure ospitare il cane/i presso struttura autorizzata, sita in \_\_\_\_\_ via/piazza \_\_\_\_\_, n.\_\_\_\_;
  - di autorizzare il personale del Comune di Termini Imerese a visionare il/i cane/i dopo l'adozione, anche senza preavviso, allo scopo di accertare la corretta custodia;
  - di impegnarsi a effettuare tutte le profilassi preventive e/o curative (verminazioni, vaccini, filaria, etc.) prescritte;
  - di impegnarsi a provvedere adeguatamente alla cura dell'animale e che in nessun caso potranno essere richieste al Comune ulteriori somme e/o interventi;
  - di non cederlo in adozione prima di aver effettuato il cambio di proprietà presso l'anagrafe canina locale;
  - di non richiedere in alcun caso la revoca dell'adozione ad esclusione delle cause di forza maggiore previste dalla vigente normativa;
  - di essere a conoscenza dell'obbligo di informare l'Autorità di Sanità Pubblica Veterinaria e il Comune di Termini Imerese entro 15 giorni dalla cessione a qualsiasi titolo dell'animale, l'eventuale smarrimento, decesso o il cambio del rifugio ospitante, etc.;
  - di accettare e fare proprie tutte le prescrizioni contenute nell'Avviso Pubblico di Manifestazione d'Interesse e nel regolamento comunale per il benessere animale.

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel presente modulo in base all'art. 13 GDPR 679/16. Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e dell'art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679) ai fini della presente procedura di adozione.

Letto, approvato e sottoscritto.

**Si allega copia di un documento di identità del richiedente in corso di validità.**

Luogo e data:

\_\_\_\_\_, lì \_\_\_\_\_

IL RICHIEDENTE

\_\_\_\_\_